

C O P I A

Deliberazione del Consiglio comunale

N. 30 del Reg.	OGGETTO:MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITA` PUBBLICA APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE NR.38 DEL 30.10.1994.-
Data 29/9/ 98	

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventinove, del mese di settembre alle ore 18,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	pr.	as.	CONSIGLIERI	pr.	as.
1)SESSA Antonio	SI		2)SALANDRA Antonio	SI	
3)BASILE Giuseppe	SI		4)CASASANTA Antonio	SI	
5)STELLUTO Luigi		SI	6)IANNELLI Giuseppe	SI	
7)SESSA Costantina	SI		8)IOANNA Gabriele	SI	
9)DE GIROLAMO Giovanni	SI		10)VIGLIONE Franca	SI	
11)CALO' Michele	SI		12)GIANSANTE Maria A.	SI	
13)BIANCO Donato	SI		14)MANSUETO Carlo	SI	
15)BEATRICE Lucia TIZIANA	SI		16)ANNIBALLI Marco	SI	
17)BIANCO Antonio		SI	18).....		

Assegnati N. 17	Presenti N. 15
In carica N. 17	Assenti N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Signor SESSA Antonio in qualità di Presidente

-Assiste il Segretario Signor : Maria FLORIO

-Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta e` Pubblica

Si attesta che l'impegno di spesa di cui alla presente deliberazione è stato regolarmente assunto sussistendo la relativa copertura finanziaria sul competente capitolo del Bilancio, ai sensi dell'art.55 comma 5° L. 8/6/90 n.142.

Il Ragioniere :
Rag.SAMMARCO Donato

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale sarà pubblicato all'albo Pretorio del Comune al N. 6 OTT. 1998 al 20 OTT. 1998 ai sensi dell' art. 47 1° comma della legge 8-6-1990 n.142.

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: *Modifiche al Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica approvato con delibera consiliare n.38 del 30.10.1994.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- con delibera consiliare n.38 in data 30.10.1994, esecutiva, è stato approvato il Regolamento di Igiene e Sanità pubblica del Comune di Biccari redatto in conformità allo schema tipo approvato con delibera della Giunta Regionale n.3819 del 6.10.1993 e successiva di chiarimenti n.6090 del 30.12.1993, così come previsto dalla L.R.n.36 del 20.7.1984;
- tale schema tipo era stato predisposto dall'Edinform nell'ambito del progetto regionale per l'attuazione di strumenti ed azioni operative per la prevenzione sanitaria di cui alla convenzione 3162 dell'1.12.1989;
- successivamente alla pubblicazione dello schema tipo di regolamento sul BURP n.55 dell'1.4.1994, l'Unione regionale delle Camere di Commercio e Turismo della Puglia ha fatto pervenire all'Assessorato alla Sanità una serie di osservazioni e di proposte di modifica;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n.4752 in data 6.11.1995 sono state apportate modifiche allo schema tipo di Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica, pubblicate sul BURP n.55 dell'1.4.1994, e precisamente agli artt.113 - 117 - 118 - 120 - 124 - 126 - 127 - 188 - 189 nel testo riportato negli allegati alla presente;

DATO ATTO altresì che occorre apportare al regolamento comunale anche alcune integrazioni specifiche ad alcuni articoli del regolamento in conformità alle proposte formulate da un gruppo di lavoro e dai Responsabili dei Servizi del dipartimento di Prevenzione della ASL FG/1 di San Severo al fine di adeguare le disposizioni regolamentari a leggi successive alla emanazione dello schema tipo di regolamento, e precisamente:

Art.23 - Ambulatori medico - chirurgici e veterinari

Va aggiunto il comma 7. *"L'apertura o mantenimento in esercizio di ambulatori sia medici che veterinari deve avvenire nel rispetto della normativa in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n.13/89 e dell'art.24 della legge 104/92"*

Art.82 - Locali per la mungitura

Il comma 2 è così modificato *"In ogni allevamento deve essere previsto un locale per il deposito del latte separato dalla stalla e dai locali di ricovero degli animali costruito in materiale impermeabile e lavabile sia sul pavimento che per una altezza di m.2 alle pareti, aerato, con protezione contro gli insetti, munito di impianto di acqua potabile e di lavello per il lavaggio delle mani degli addetti, nonché dotato di sistemi idonei per la conservazione del latte qualora questo non venga immediatamente conferito."*

Art.83 - Concimaie

Va aggiunto il comma 4. *"L'obbligo della concimaia esiste per le stalle rurali per bovini ed equini adibiti a più di due capi adulti. Sono esonerati dall'obbligo i ricoveri per bestiame brado e semibrado (art.223 e 235 T.U.L.L.S.S. n.1265/34)"*

Art.90 - Altezza

Va aggiunto il comma 2 *"Per i locali destinati ad attività lavorative artigianali ubicati nel centro storico l'altezza minima è fissata in m.2,70"*

Art.124 - Palestre ed istituti di ginnastica

Il secondo accapo del comma 2 è così modificato: *“Il parere di cui sopra deve tenere conto in ogni caso delle caratteristiche strutturali dei locali rispetto al tipo di attività svolta, alle condizioni microclimatiche (illuminazione, umidità, rumore, ionizzazione dell’aria, ecc.) e di sicurezza. Dette strutture non possono essere allocate in ambienti interrati e seminterrati.”*

Il comma 3 è così modificato: *“Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall’uso a cui sono destinati, devono disporre di spogliatoi e di servizi igienici distinti per sesso”.*

Art.190 – Requisiti generali.

Va aggiunto il comma 4 bis: *“ Per i locali destinati ad attività commerciali ubicati nel centro storico l’altezza minima è fissata in m.2,70”*

Art.254 – Canili comunali.

Va aggiunto il seguente comma 5: *“L’attivazione dei canili comunali è soggetta ad autorizzazione sindacale previo parere del Servizio di igiene ed assistenza veterinaria della AUSL competente”.*

DATO ATTO, altresì, che in sede di applicazione delle norme contenute nel regolamento comunale di igiene e sanità pubblica nel testo approvato con delibera di C.C.n.38 del 30.10.1994, sono state riscontrate alcune contraddizioni con le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio per quanto attiene alla normativa specifica in materia edilizia;

RITENUTO pertanto, anche sulla scorta di quanto previsto dall’art.256 del citato regolamento di igiene e sanità pubblica, di inserire la seguente norma di carattere generale al Capo I del Titolo II “IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA, DI LAVORO E DI USO COLLETTIVO” :

“Per quanto riguarda le norme di cui al Titolo II “Igiene degli ambienti di vita, di lavoro e di uso collettivo”, esse si intenderanno valide sempre se non contrastanti con quelle del vigente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione della G.R.n.7227 del 26.2.1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.23 del 7.2.1991, nonché con le leggi speciali in materia di denuncia di attività edilizia, di certificazione di abitabilità, di contenimento dei consumi energetici, di inquinamento acustico, di sicurezza degli impianti, di edilizia antisismica e di superamento delle barriere architettoniche. Se contrastanti, si applicano le norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e nelle leggi speciali nelle materie suddette”.

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei settori interessati;

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- di approvare come approva le modifiche ed integrazioni al Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.4752 in data 6.11.1995 contenente modifiche allo schema tipo di Regolamento comunale di igiene e sanità pubblica, pubblicate sul BURP n.55 dell’1.4.1994, e precisamente agli artt.113 – 117 – 118 – 120 – 124 – 126 – 127 – 188 – 189 nel testo riportato negli allegati alla presente;
- di approvare come approva le ulteriori modifiche ed integrazioni al regolamento comunale di igiene e sanità pubblica di cui alla premessa del presente atto ed in particolare agli artt.23 – 82 – 83 – 90 – 124 – 190 – 254;

- di dare atto che per quanto riguarda le norme di cui al Titolo II “Igiene degli ambienti di vita, di lavoro e di uso collettivo”, esse si intenderanno valide sempre se non contrastanti con quelle del vigente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione della G.R.n.7227 del 26.2.1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.23 del 7.2.1991, nonché con le leggi speciali in materia di denuncia di attività edilizia, di certificazione di abitabilità, di contenimento dei consumi energetici, di inquinamento acustico, di sicurezza degli impianti, di edilizia antisismica e di superamento delle barriere architettoniche. Se contrastanti, si applicano le norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e nelle leggi speciali nelle materie suddette”.



REGIONE PUGLIA

ARTICOLI MODIFICATI

A L L E G A T O A

ARTICOLO 113

comma 1, 2

=====

IDEM

comma 3

L'autorizzazione sanitaria ha validità triennale per quegli esercizi di ospitalità le cui caratteristiche siano tali da consentire l'uso in qualsiasi stagione dell'anno, in particolare per quanto concerne la dotazione di mezzi idonei al riscaldamento.

Il parere del Servizio di Igiene Pubblica per il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente comma deve essere reso nel termine di 60 giorni. Qualora nel predetto termine non intervenga un parere negativo l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata, previa presentazione di autocertificazione attestante la sussistenza di tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e fatto salvo, comunque, l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria competente.

Fla e i



REGIONE PUGLIA

CONTRA 4

Quando gli alberghi e gli altri esercizi restino chiusi per oltre 3 mesi, i titolari hanno l'obbligo di comunicare la data di riapertura degli esercizi stessi almeno 60 giorni prima al Servizio di Igiene Pubblica, il quale dovrà effettuare i prescritti controlli. La riapertura sarà subordinata al parere favorevole del Servizio di Igiene Pubblica, da comunicare al Sindaco. Il parere del Servizio di Igiene Pubblica deve essere reso nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della data di riapertura, ove nel termine suindicato non intervenga un parere negativo, l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata semprechè venga contestualmente autocertificata dal richiedente la sussistenza di tutti i requisiti di legge in materia di Igiene e Sanità Pubblica.

Qualora la chiusura si protragga per oltre un anno, sarà richiesto il rilascio di nuova autorizzazione.

CONTRA 5

Qualora gli esercizi di cui innanzisiano muniti di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, quali ristoranti, bar e similari locali medesimi, le attrezzature e il personale addetto, anche temporaneamente, sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla legge 30.4.1962 n. 283 e dal DPR 327/1980. Il restante personale che presta servizio negli alberghi, nelle pensioni, nelle locande non può essere assunto in servizio se non munito di certificato medico di data recente o, comunque, non anteriore a 3 mesi dalla data di assunzione, rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica, attestante la sana costituzione e l'esenzione da malattie contagiose.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA

comma 6

E' fatto, in conseguenza, divieto ai proprietari o conduttori degli esercizi sopra menzionati di assumere a tempo determinato o indeterminato personale sprovvisto del dovuto certificato. Tale certificato è obbligatorio anche per i proprietari o conduttori, nonché per le persone della loro famiglia, qualora prestino servizio sistematicamente negli esercizi stessi.

comma 7

Il personale in servizio presso le strutture previste dal presente articolo, qualora contragga una malattia infettiva o diffusiva deve informare il proprio datore di lavoro. Tale personale deve essere immediatamente allontanato dal lavoro. Il personale stesso, per poter tornare in servizio, dovrà sottoporsi al controllo del Servizio di Igiene Pubblica.

comma 8, 9

IDEM

comma 10

SOPPRESSO

comma 11

Gli alberghi, le pensioni e locande debbono avere accesso diretto e esclusivo dalla pubblica via e comunque da spazi di uso pubblico e non possono essere ubicati all'interno di fabbricati adetti ad abitazioni private. Restano salve le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Le autorizzazioni già rilasciate a strutture non in possesso dei requisiti possono essere rinnovate su motivata e documentata richiesta degli interessati soltanto per un ulteriore periodo non superiore a 3 anni.

comma 12, 13 : IDEM

Cella



REGIONE PUGLIA

c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore a temperatura mediamente di 15 gradi degli stessi, nel rispetto delle norme contenute nella legge 915/82 e di quanto altro previsto al riguardo dal presente Regolamento, e comunque nel rispetto del regolamento comunale sui rifiuti.

La prescrizione relativa ai locali per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti è da intendersi valida semprechè compatibile con le norme urbanistiche vigenti.

d) IDEM

e) di infermeria di superficie non inferiore a mq 16 con medico responsabile e un infermiere professionale, quest'ultimo presente nel villaggio 24 ore su 24 nell'ipotesi in cui il complesso turistico sia in grado di ospitare un numero di persone superiore a 500 unità e nel caso la struttura stessa disti più di km 10 dal più vicino centro abitato provvisto di regolare servizio di guardia medica. Per le strutture con capacità ricettiva superiore a 1000 unità, compresi i lavoratori residenti, è obbligatoria la presenza anche di un medico 24 ore su 24. Per le strutture con capacità ricettiva al di sotto delle 500 unità o con distanze inferiori km 10 da un centro abitato provvisto di guardia medica è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dal Servizio di Igiene Pubblica della USL competente per territorio.

Resta in facoltà dei titolari di più villaggi contigui con distanza, comunque, non superiore a 2000 metri di consorzarsi per la gestione delle modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria

[Handwritten signature]



conforme alle prescrizioni del presente articolo, fermo restando che per la determinazione dell'assetto organizzativo si fa riferimento alla somma delle singole capacità ricettive.

f) di servizi igienici a servizio delle camere di soggiorno nel rispetto delle norme previste per la ricettività turistica all'aperto, nonché di gruppi di servizi per le aree destinate ad attività comuni e sportive secondo le norme, al riguardo, previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 118

comma 1, 2, 3

=====

IDEM

comma 4

=====

L'autorizzazione di cui al presente comma ha carattere generale.

ARTICOLO 120

comma 1

=====

I teatri, i cinema e in genere tutti gli edifici o locali adibiti a pubblici spettacoli, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero dei posti, ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici o con impianti di condizionamento di aria. La cubatura non deve essere in ogni caso inferiore a m³ 4 per persona.



L'ARTICOLO 124

4. Tutte le palestre e gli istituti di ginnastica, indipendentemente dall'uso a cui sono destinati, devono assicurare la presenza di un direttore tecnico in possesso del diploma di professore di educazione fisica rilasciato dall'ISEF.

6. Tutti gli impianti previsti dal presente articolo devono osservare le disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche, nonché quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Ove vengono praticati interventi di tipo curativo, gli impianti devono adeguarsi altresì ai requisiti e agli standards previsti per gli impianti destinati ad attività sanitarie e assistenziali.

ARTICOLO 126

Per quanto attiene la disciplina delle caratteristiche costruttive, di manutenzione e di gestione delle piscine di uso pubblico si applicano le norme emanate dal Ministero della Sanità: atto di intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sulla G.U del 17.2.1992 S.O. n.32 in conformità ai provvedimenti e alle direttive nazionali e regionali.

Colfoco



ARTICOLO 127

COMMA 1

=====

IDEM

COMMA 2

=====

Stabilito che, per ogni persona, in uno stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq 3, si considera come numero massimo di utenze ammissibili, il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altr occorrente) e la superficie minima per ogni utenza.

COMMA 3

=====

Il numero massimo delle cabine non puo' essere superiore ad 1/6 del numero delle utenze massime ammissibili, fermo restando che il numero di utenze ammissibili per ogni cabina non puo' essere superiore a 8 unita'.

Le cabine, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere un'altezza non inferiore a m 2,10 e una superficie minima di mq 2,50. Le cabine devono avere almeno la seguente dotazione: un sedile, un appendiabiti, uno specchio, un cestino portarifiuti.

La pavimentazione delle cabine deve essere completamente liscia e facilmente lavabile per una perfetta pulizia. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate con periodicita' giornaliera.

Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di materiale idoneo e di larghezza minima di m 1.

145



REGIONE PUGLIA

comma 4, 5, 6, 7

=====

IDEM

comma 8, 9, 10

=====

IDEM

comma 11 (nuovo comma)

I requisiti prescritti nel presente articolo si applicano anche agli stabilimenti balneari già in esercizio. Il termine per l'eventuale adeguamento a norma è fissato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.257 comma 2, avuto riguardo alle particolari situazioni locali.

ARTICOLO 188

COMMA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

=====

IDEM

COMMA 8


Le autorizzazioni sanitarie hanno validità di anni 3 e devono essere rinnovate alla scadenza su istanza del gestore dell'esercizio e previo parere favorevole dei Servizi della USL di cui al precedente comma 7.

comma 9, 10

=====

IDEM

[Handwritten signature]



ARTICOLO 189

comma 1

=====

IDEM

comma 2A)

=====

a) IDEM

b) IDEM

c) in caso di approvvigionamento idrico autonomo: certificato di potabilità dell'acqua rilasciato da non oltre 30 giorni da un laboratorio autorizzato (controlli di potabilità devono essere effettuati periodicamente secondo quanto prescritto al Servizio di Igiene Pubblica); "

d) IDEM

=====

comma 2 B)

=====


a) IDEM

b) IDEM

comma 3, 4, 5, 6

=====

IDEM



REGIONE PUGLIA
SEGRETERIA GIUNTA

Barl. - 8 NOV. 1995

Prot. n. 10/4752/6

OGGETTO: Modifiche schema-tipo di Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica. (Deliberazione G.R. 6/10/1993 n.3819)

delibera n° 4752 del 06/11/95

SECRETARIA GIUNTA REGIONALE
23 NOV. 1995
ARRIVO

ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO
SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
- COMMISSARIATO DEL GOVERNO -

B A R I

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.Lgs. 13/02/1993, N.40 e dell'art. 1 della Legge 10/02/1953, N.62,


si trasmette, in copia, la deliberazione di cui all'oggetto con documenti giustificativi originali e fotocopie

Prot. n. 4752

La Commissione di Controllo sull'Amministrazione Regionale Puglia nella seduta del 21 NOV. 1995

NON RISCONTRA VIZI DI LEGITTIMITA' in ordine alla Deliberazione della G. R. n. 4752 del 06/11/95

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
- ORFINO -



P. C. C. IL SEGRETARIO

REGIONE PUGLIA
Per copia conforme
28 NOV. 1995
IL DIRIGENTE
(Stefano Montanarelli)

Documenti giustificativi
da RESTITUIRE
NON RESTITUIRE



Riferimento - copia - deliberazione CC N. 30 seduta del 29/09/98

F.to: IL PRESIDENTE
COME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Comunale
F.to: COME ALL'ORIGINALE

Il Consigliere anziano
F.to: COME ALL'ORIGINALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li 16 OTT. 1998

Il segretario comunale

.....

ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal con contestuale invio della stessa all'organo regionale per il prescritto controllo di legittimità, con prot.N.

Addi`

Il Segretario comunale
F.to: COME ALL'ORIGINALE

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16 OTT. 1998
 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.47, comma 2)

Addi` 16 OTT. 1998

Il Segretario comunale
F.to: COME ALL'ORIGINALE

oppure:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di presa d'atto per mancanza di vizi di legittimità della S.P.D.C. di Foggia con atto prot. N. _____ in data __ / __ / ____ .

Addi`

Il Segretario comunale
F.to:

oppure:

In merito al presente atto la S.P.D.C. di Foggia ha espresso pronunzia di annullamento con atto prot. N. _____ in data __ / __ / ____ .

Addi`

Il Segretario comunale
F.to: